



Comune di Monsummano Terme

(Provincia di Pistoia)

Settore Front Office U.O.C. Territorio e Sviluppo

**REGOLAMENTO COMUNALE PER LA
DISCIPLINA DELLO SVOLGIMENTO
DELL'ATTIVITA' DI COMMERCIO SU AREE
PUBBLICHE**

Approvato con Delibera C.C. n. 58 del 30 dicembre 2017

REGOLAMENTO COMUNALE PER LA DISCIPLINA DELLO SVOLGIMENTO DELL'ATTIVITA' DI COMMERCIO SU AREE PUBBLICHE

Legge regionale 7 febbraio 2005 n. 28 (Codice del commercio. Testo unico in materia di commercio in sede fissa, su aree pubbliche, somministrazione di alimenti e bevande, vendita di stampa quotidiana e periodica e distribuzione di carburanti).

INDICE

Titolo 1 – Disposizioni generali

- Articolo 1 - Ambito di applicazione
- Articolo 2 - Definizioni
- Articolo 3 - Esercizio dell'attività
- Articolo 4 - Normativa igienico-sanitaria e in materia di sicurezza
- Articolo 5 - Norme generali per lo svolgimento dell'attività di commercio su aree pubbliche
- Articolo 6 - Vendita per mezzo di veicoli
- Articolo 7- Orari

Titolo 2 - Mercati e Fiere

- Articolo 8 - Autorizzazione all'esercizio dell'attività mediante posteggio
- Articolo 9 - Assegnazione dei posteggi in concessione dodecennale nei mercati e nelle fiere
- Articolo 10 - Assegnazione di posteggi in mercati e fiere di nuova istituzione
- Articolo 11- Assegnazione posteggi riservati
- Articolo 12 - Assegnazione temporanea dei posteggi occasionalmente liberi
- Articolo 13- Modalità di registrazione delle presenze
- Articolo 14- Subingresso nel titolo abilitativo
- Articolo 15 - Spostamento del mercato e della fiera
- Articolo 16- Miglioria e scambio di posteggi
- Articolo 17- Mercati e fiere a carattere sperimentale
- Articolo 18 - Individuazione di nuovi mercati e fiere
- Articolo 19- Mercati straordinari
- Articolo 20- Funzionamento dei mercati e delle fiere
- Articolo 21- Circolazione pedonale e veicolare
- Articolo 22- Mercati: localizzazione e caratteristiche
- Articolo 23- Fiere: localizzazione e caratteristiche

Titolo 3- Fiere specializzate nel settore dell'antiquariato

- Articolo 24- Partecipazione
- Articolo 25- Assegnazione dei posteggi in concessione dodecennale

Articolo 26- Riserva di posteggi e rilascio delle concessioni temporanee

Articolo 27- Rinvio

Articolo 28- Fiere specializzate nel settore dell'antiquariato: localizzazione e caratteristiche

Titolo 4- Commercio itinerante

Articolo 29- Abilitazione all'esercizio dell'attività

Articolo 30- Modalità di svolgimento

Articolo 31- Divieto dell'esercizio del commercio itinerante

Titolo 5 – Fiere Promozionali e manifestazioni commerciali a carattere straordinario

Articolo 32 - Assegnazione dei posteggi nelle fiere promozionali e rilascio delle concessioni temporanee

Articolo 33- Assegnazione temporanea dei posteggi occasionalmente liberi

Articolo 34- Fiere promozionali a carattere sperimentale

Articolo 35 - Individuazione di nuove fiere promozionali

Articolo 36- Circolazione pedonale e veicolare

Articolo 37 -Manifestazioni commerciali a carattere straordinario e rilascio delle concessioni temporanee

Articolo 38– Fiere promozionali: localizzazione e caratteristiche

Titolo 6- Posteggi fuori mercato

Articolo 39- Assegnazione dei posteggi fuori mercato

Articolo 40 Assegnazione temporanea dei posteggi occasionalmente liberi

Articolo 41- Posteggi fuori mercato a carattere sperimentale

Articolo 42- Individuazione di nuovi posteggi fuori mercato

Articolo 43- Circolazione pedonale e veicolare

Articolo 44 - Posteggi fuori mercato: localizzazione e caratteristiche

Titolo 7 – Disposizioni finali e transitorie

Articolo 45-Tariffe per la concessione del suolo pubblico

Articolo 46- Variazione mercati, fiere, posteggi

Articolo 47- Validità delle presenze

Articolo 48- Revoca, sospensione e decadenza del titolo abilitativo

Articolo 49- Sanzioni

Articolo 50- Disposizioni transitorie

Articolo 51 –Rinvio

Titolo 1- Disposizioni generali

Articolo 1 Ambito di applicazione

1. Il presente Regolamento disciplina l'esercizio del commercio su aree pubbliche, ai sensi di quanto disposto dall'articolo 117, comma 6 della Costituzione ed in attuazione di quanto previsto dall'articolo 40, comma 5 della legge regionale 28/2005 (Codice del commercio. Testo unico in materia di commercio in sede fissa, su aree pubbliche, somministrazione di alimenti e bevande, vendita di stampa quotidiana e periodica e distribuzione di carburanti).

2. Il Regolamento è approvato dal Consiglio Comunale, previa concertazione con le organizzazioni imprenditoriali del commercio, le organizzazioni sindacali dei lavoratori e le associazioni dei consumatori, maggiormente rappresentative a livello regionale.

3 Il Regolamento è aggiornato con le medesime modalità previste per la sua approvazione.

Articolo 2 Definizioni

1. Ai fini del presente regolamento si intendono:

- a. per **legge** la legge regionale 7 febbraio 2005 n. 28 (Codice del commercio. Testo unico in materia di commercio in sede fissa, su aree pubbliche, somministrazione di alimenti e bevande, vendita di stampa quotidiana e periodica e distribuzione di carburanti);
- b. per **commercio su aree pubbliche**, le attività di vendita di merci al dettaglio e di somministrazione di alimenti e bevande effettuate su aree di proprietà pubblica, comprese quelle del demanio marittimo o su aree private delle quali il comune abbia la disponibilità;
- c. per **aree pubbliche**, le strade, le piazze, i canali, comprese quelle di proprietà privata gravate da servitù di pubblico passaggio ed ogni altra area di qualunque natura destinata ad uso pubblico;
- d. per **piano**, il piano comunale del commercio su aree pubbliche di cui all'articolo 40 della Legge.
- e. per **mercato**, l'area pubblica o privata di cui il comune abbia la disponibilità, composta da più posteggi, attrezzata o meno e destinata all'esercizio dell'attività commerciale, nei giorni stabiliti dal piano, per l'offerta di merci al dettaglio e per la somministrazione di alimenti e bevande;
- f. per **mercato straordinario**, l'edizione aggiuntiva del mercato che si svolge in giorni diversi e ulteriori rispetto a quelli previsti, senza riassegnazione di posteggi;
- g. per **fiera**, la manifestazione commerciale caratterizzata dall'afflusso di operatori abilitati ad esercitare il commercio su aree pubbliche, in occasione di particolari ricorrenze, eventi o festività;
- h. per **fiera specializzata nel settore dell'antiquariato**, la manifestazione commerciale volta a promuovere l'esposizione e la vendita di oggetti dell'antiquariato, modernariato e di oggetti e capi d'abbigliamento sartoriali di alta moda d'epoca provenienti dal mondo della cultura, dell'arte e dell'artigianato artistico e tradizionale. A tali manifestazioni partecipano gli operatori abilitati all'esercizio del commercio su aree pubbliche e partecipano anche gli imprenditori individuali e le società iscritte nel Registro Imprese che svolgono attività di commercio al dettaglio di oggetti dell'antiquariato, modernariato e di oggetti e capi d'abbigliamento sartoriali di alta moda d'epoca;

- i.** per **fiera promozionale**, la manifestazione commerciale indetta al fine di promuovere o valorizzare i centri storici, specifiche aree urbane, centri o aree rurali, nonché attività culturali, economiche e sociali o particolari tipologie merceologiche o produttive. A tali manifestazioni partecipano gli operatori abilitati all'esercizio del commercio su aree pubbliche e partecipano anche gli imprenditori individuali e le società iscritte nel Registro Imprese;
- j.** per **manifestazione commerciale a carattere straordinario**, la manifestazione finalizzata alla promozione del territorio o di determinate specializzazioni merceologiche, all'integrazione tra operatori comunitari ed extracomunitari, alla conoscenza delle produzioni etniche e allo sviluppo del commercio equo e solidale nonché alla valorizzazione di iniziative di animazione, culturali e sportive. A tali manifestazioni partecipano gli operatori abilitati all'esercizio del commercio su aree pubbliche e partecipano anche gli imprenditori individuali e le società iscritte nel Registro Imprese ;
- k.** per **posteggio nel mercato, fuori mercato o nella fiera** le parti delle aree pubbliche o private di cui il comune abbia la disponibilità, che vengono date in concessione agli operatori;
- l.** per **posteggio riservato**, il posteggio individuato per imprenditori agricoli, per soggetti portatori di handicap, per soggetti beneficiari di interventi pubblici di sostegno all'imprenditoria giovanile;
- m.** per **autorizzazione e contestuale concessione pluriennale di posteggio**, l'atto rilasciato dal SUAP (Sportello unico attività produttive) competente per il territorio in cui ha sede il posteggio che consente l'utilizzo dello stesso in un mercato, fuori mercato o nella fiera;
- n.** per **abilitazione all'esercizio itinerante**, la presentazione della segnalazione certificata di inizio attività (S.C.I.A.) al SUAP (Sportello unico attività produttive) competente per il territorio nel quale s'intende avviare l'attività;
- o.** per **concessione temporanea**, l'atto comunale che consente l'utilizzo di un posteggio nell'ambito della fiera promozionale e della manifestazione commerciali a carattere straordinario;
- p.** per **spunta**, l'operazione con la quale, prima dell'orario di vendita, vengono assegnati giornalmente i posteggi occasionalmente liberi nel mercato, nella fiera e fuori mercato;
- q.** per **presenze in un mercato, nella fiera e fuori mercato**, il numero delle volte che l'operatore si è presentato prescindendo dal fatto che vi abbia potuto o meno svolgere l'attività commerciale;
- r.** per **miglioria**, la possibilità per un operatore titolare di autorizzazione/concessione di posteggio in un mercato o in una fiera, di trasferirsi in un altro purché non assegnato, previa pubblicazione da parte dell'Amministrazione di apposito bando dedicato;
- s.** per **scambio**, la possibilità fra due operatori concessionari di posteggio in un mercato o in una fiera, di scambiarsi il posteggio;
- t.** per **attività stagionali**, le attività che si svolgono per un periodo di tempo, anche se frazionato, non inferiore a 60 giorni e non superiore a 180 giorni per ogni anno solare e che sono riferite alla commercializzazione di particolari prodotti stagionali o che interessano periodi particolari legati a flussi turistici stagionali;
- u.** per **soggetto titolare**, il soggetto che svolge l'attività nel posteggio; in caso di affitto il soggetto titolare è l'affittuario che svolge l'attività.

Articolo 3

Esercizio dell'attività

1. Il commercio su aree pubbliche può essere esercitato da imprenditori individuali e da società regolarmente costituite amministrativa e può svolgersi:
 - a) su posteggi dati in concessione;
 - b) in forma itinerante nelle aree dove è consentito l'esercizio, come previste dal Piano per il Commercio su Aree Pubbliche di cui il presente Regolamento fa parte integrante.
2. L'esercizio dell'attività è soggetto ad autorizzazione rilasciata dal SUAP, qualora effettuato su posteggio e a SCIA, se effettuato in forma itinerante. E' inoltre prevista la SCIA da parte del soggetto organizzatore per fiere promozionali e manifestazioni a carattere straordinario.
3. L'abilitazione alla vendita di prodotti alimentari consente il consumo immediato sul posto, con esclusione del servizio assistito di somministrazione e con l'osservanza delle norme vigenti in materia igienico sanitaria. In ogni caso l'operatore non può porre a terra attrezzature quali tavoli, sedie, sgabelli ed altro.
4. L'esercizio del commercio su aree pubbliche nelle aree demaniali non comunali è soggetto ad autorizzazione comunale, previo nulla osta da parte delle competenti autorità che stabiliscono modalità e condizioni per l'utilizzo di tali aree.
5. In caso di assenza del titolare del titolo abilitativo o dei soci l'esercizio dell'attività è consentito ai dipendenti e collaboratori in possesso della dichiarazione, redatta da loro stessi in conformità agli articoli 46 e seguenti del d.p.r. 445/2000, attestante il rapporto con l'impresa ed esibita su richiesta dagli organi di vigilanza e controllo.
6. L'esercizio dell'attività è soggetto all'accertamento dell'obbligo di regolarità contributiva, ai sensi degli articoli 40 bis e seguenti della legge.

Articolo 4

Normativa igienico-sanitaria e in materia di sicurezza

1. Il commercio su aree pubbliche, in qualsiasi forma e con qualunque mezzo esercitato, è soggetto al rispetto delle disposizioni di carattere igienico-sanitario e di sicurezza stabiliti dalle leggi, dai regolamenti e dalle ordinanze comunali.
2. Ai sensi si quanto previsto dall'articolo 40, comma 9 della legge ogni area pubblica destinata all'esercizio dell'attività è dotata dei necessari servizi igienico-sanitario in misura proporzionale al numero dei posteggi.
3. Gli operatori che esercitano l'attività mediante veicoli attrezzati con impianti di cottura a GPL sono soggetti all'apposita normativa in materia di sicurezza.
4. Il commercio di animali vivi deve essere esercitato nel rispetto delle norme vigenti in materia. Nei mercati e nelle fiere è vietato vendere animali vivi nello stesso posteggio, o nei posteggi contigui, in cui sono esposti e/o commercializzati generi destinati all'alimentazione umana.

Articolo 5

Norme generali per lo svolgimento dell'attività di commercio su aree pubbliche

1. I concessionari non possono occupare una superficie maggiore o diversa da quella espressamente assegnata, né occupare, anche con piccole sporgenze, spazi comuni riservati al transito o comunque non in concessione.

2. Le tende di protezione al banco di vendita possono sporgere dallo spazio loro assegnato a condizione che:
 - a) siano collocate ad una altezza dal suolo non inferiore a mt. 2,5 e che comunque non siano di impedimento alla circolazione dei veicoli di emergenza;
 - b) lateralmente non superino di mt. 0,50
 - c) frontalmente non superino di mt.1,00 il rettangolo del posteggio.
3. Le aste verticali di sostegno alle tende di protezione al banco di vendita non devono essere collocate oltre la superficie assegnata.
4. La merce appesa ad apposite strutture di sostegno poste sotto le tende suindicate non deve essere collocata oltre la superficie assegnata; non si può esporre la merce nello spazio sottostante le proiezioni a terra delle tende di protezione.
5. E' vietato l'utilizzo di mezzi sonori, fatto salvo l'uso di apparecchi atti a consentire l'ascolto di dischi, musicassette, C.D. e similari, semprechè il volume sia minimo e tale da non recare disturbo agli stessi operatori collocati negli spazi limitrofi.
6. E' obbligatorio mantenere entro lo spazio destinato al posteggio i propri veicoli, siano essi attrezzati o meno, ai fini della sicurezza;
7. E' fatto obbligo agli operatori:
 - a) di provvedere alla costante pulizia dell'area occupata, installando anche adeguati contenitori per intercettare i rifiuti prodotti dai loro clienti evitandone la dispersione a terra;
 - b) di raccogliere tutti i rifiuti di qualsiasi tipo generati dalla propria attività (carta, plastica, cassette, liquidi di conservazione degli alimenti, scarti alimentari, etc...) o comunque presenti nella piazzola o area a loro temporaneamente assegnata;
 - c) la selezione per frazione merceologica ed il conferimento di tali rifiuti potranno essere oggetto di appositi provvedimenti da emanarsi successivamente in accordo e secondo le modalità e le indicazioni fornite dal gestore:
8. La validità della concessione di posteggio è subordinata al pagamento del canone di occupazione di suolo pubblico, calcolata sulla base della superficie concessa, nonché a quanto previsto dal vigente "Regolamento Comunale per l'applicazione del Canone per l'Occupazione di Spazi ed Aree Pubbliche";
9. E' obbligatoria la permanenza degli operatori per tutta la durata del mercato o della fiera. In caso contrario l'operatore, salvo casi di forza maggiore (peggioramento delle situazioni atmosferiche, grave ed improvviso malessere fisico) è considerato assente a tutti gli effetti. Al fine di non essere considerato assente, gli operatori devono comunque mantenere la presenza sul mercato o sulla fiera per almeno 3 ore dall'apertura.
10. E' obbligatoria l'esibizione del titolo abilitativo all'esercizio dell'attività in originale qualora richiesto dagli organi di vigilanza.
11. Tutte le merci esposte al pubblico devono recare in modo chiaro e ben leggibile il prezzo di vendita e, se richiesto, le indicazioni sulla provenienza dei prodotti;
12. Ai fini della tutela del consumatore, gli abiti usati devono essere mantenuti sul banco di vendita in modo distinto da quelli nuovi ed è obbligatoria l'esposizione di un cartello attestante che la merce posta in vendita è usata.

Articolo 6

Vendita per mezzo di veicoli

1. E' consentito l'esercizio dell'attività di vendita di prodotti alimentari e non alimentari mediante l'uso di veicoli, se appositamente attrezzati ed in possesso delle caratteristiche stabilite dalla vigente legislazione.

Articolo 7

Orari

1. Gli orari dell'esercizio del commercio su aree pubbliche in forma itinerante possono essere regolamentati da apposita ordinanza sindacale ai sensi del D.Lgs. n. 267/2000 per ragioni o esigenze di sostenibilità ambientale e sociale, di mobilità, di viabilità, di vivibilità del territorio e, nel caso di attività di vendita al dettaglio di alimenti e bevande, di controllo del consumo degli alcolici.
2. Gli orari dell'attività di vendita nel mercato settimanale e nella fiera sono individuati nelle schede contenute nel Piano per l'Esercizio del Commercio su Aree Pubbliche di cui il presente Regolamento fa parte integrante.
3. Il Sindaco può stabilire limitazioni temporali ai normali orari di vendita, in caso di indisponibilità transitoria dell'area dei mercati, delle fiere o dei posteggi fuori mercato, per motivi di viabilità stradale, di carattere igienico-sanitario, di pubblico interesse o di sicurezza pubblica.

Titolo 2- Mercati e Fiere

Articolo 8

Autorizzazione all'esercizio dell'attività mediante posteggio

1. L'autorizzazione e la concessione dodecennale di posteggio nel mercato, nella fiera o fuori mercato sono rilasciate contestualmente. L'autorizzazione abilita, nell'ambito del territorio regionale, anche all'esercizio dell'attività in forma itinerante e nei posteggi occasionalmente liberi nonché alla partecipazione alle fiere che si svolgono sul territorio nazionale.
2. Un medesimo soggetto può essere titolare o possessore al massimo di due concessioni di posteggio nell'ambito dello stesso settore merceologico alimentare e non alimentare, se il numero complessivo dei posteggi, nel mercato o nella fiera, sia inferiore o uguale a cento, o di tre, se il numero complessivo dei posteggi sia superiore a cento.
3. Nel caso di svolgimento di una fiera è ammessa la partecipazione solo di operatori già in possesso dell'abilitazione all'esercizio del commercio su aree pubbliche.

Articolo 9

Assegnazione dei posteggi in concessione dodecennale nei mercati e nelle fiere

1. Il rilascio contestuale dell'autorizzazione e della concessione dodecennale di posteggio nel mercato e nella fiera è effettuato, con riferimento a ciascun posteggio, mediante la predisposizione di appositi bandi da pubblicare sul Bollettino Ufficiale della Regione Toscana (B.U.R.T.).
2. I bandi sono pubblicati anche sul sito internet del comune e ne viene data comunicazione alle organizzazioni imprenditoriali del commercio maggiormente rappresentative. Il bando contiene :

a) l'elenco dei posteggi da assegnare, con la localizzazione e le caratteristiche di ciascun posteggio e l'eventuale specificazione che trattasi di un mercato o di una fiera di nuova istituzione;

b) l'elenco dei posteggi riservati, ai sensi dell'articolo 38 della Legge;

c) l'eventuale indicazione delle specializzazioni merceologiche o delle limitazioni alla vendita di prodotti particolari relativamente all'intero mercato, l'intera fiera o singoli posteggi ;

d) il termine entro il quale il comune redige la graduatoria, che non può comunque superare sessanta giorni dalla data di scadenza per la presentazione delle domande.

3. La domanda per il rilascio dell'autorizzazione e della concessione dodecennale di posteggio nei mercati e nelle fiere è presentata al SUAP competente per il territorio dove ha sede il posteggio a partire dal ventesimo e fino al quarantacinquesimo giorno successivo alla data di pubblicazione del bando comunale nel B.U.R.T.

4. In caso di pluralità di domande concorrenti l'autorizzazione e la contestale concessione dodecennale di posteggi resisi disponibili o di nuova istituzione nei mercati e nelle fiere esistenti sono rilasciate tenendo conto dei seguenti criteri di priorità:

a) maggiore anzianità di esercizio dell'impresa, comprovata dalla durata dell'iscrizione, quale impresa attiva di commercio su aree pubbliche nel registro delle imprese, riferita al soggetto titolare al momento della partecipazione al bando cumulata a quella dell'eventuale dante causa cui è subentrato nella titolarità del posteggio (con la precisazione che si considera solo il precedente soggetto e che nel caso di affitto soggetto titolare è l'affittuario) attribuendo un punteggio pari a 0,5 punti per ogni mese di anzianità;

b) nel caso in cui il mercato o la fiera siano localizzate nel centro storico, o in aree avente valore storico, archeologico, artistico e ambientale o presso edifici aventi tale valore, si attribuiscono 7 punti all'operatore che assume l'impegno di rendere compatibile il servizio commerciale con la funzione e la tutela territoriale e di rispettare eventuali particolari condizioni (tipologia offerta prodotti, caratteristiche struttura). L'operatore aggiudicatario è tenuto ad attuare l'impegno entro il termine previsto dal bando.

c) ordine cronologico di presentazione della domanda ed in subordine con sorteggio.

5. Successivamente alle scadenze delle date di cui all'articolo 50 e soltanto in fase di prima applicazione, l'autorizzazione e la contestale concessione dodecennale sono rilasciate tenendo conto dei seguenti criteri di priorità:

a) maggiore anzianità di esercizio dell'impresa, comprovata dalla durata dell'iscrizione, quale impresa attiva di commercio su aree pubbliche nel registro delle imprese, riferita al soggetto titolare al momento della partecipazione al bando, cumulata a quella dell'eventuale dante causa cui è subentrato nella titolarità del posteggio (con la precisazione che si considera solo il precedente soggetto e che nel caso di affitto soggetto titolare è l'affittuario) calcolata come segue:

1) anzianità d'iscrizione fino a 5 anni: 40 punti;

2) anzianità d'iscrizione compresa tra 5 e 10 anni: 50 punti;

3) anzianità d'iscrizione superiore a 10 anni: 60 punti.

b) anzianità acquisita nel posteggio al quale si riferisce la selezione, per quanto riguarda il mercato e maggior numero di presenze pregresse per quanto riguarda la fiera, : 40 punti a favore dell'operatore titolare della concessione scaduta;

c) nel caso in cui il mercato o la fiera siano localizzate nel centro storico, o in aree avente valore storico, archeologico, artistico e ambientale o presso edifici di valore, si attribuiscono 7 punti all'operatore che assume l'impegno di rendere compatibile il servizio commerciale con la funzione e la tutela territoriale e di rispettare eventuali particolari condizioni (tipologia offerta prodotti, caratteristiche struttura). L'operatore aggiudicatario è tenuto ad attuare l'impegno entro il termine previsto dal bando.

6. Alle assegnazioni di posteggio successive a quella di cui al comma 5 si applicano i criteri di priorità di cui al comma 4:

7. Prima della pubblicazione dei bandi di cui al comma 1 può procedersi alla predisposizione di un bando riservato agli operatori del mercato, concessionari di posteggio, per le migliori, sulla base di quanto previsto all'articolo 16.

Articolo 10

Assegnazione di posteggi in mercati o fiere di nuova istituzione

1. L'autorizzazione e la contestuale concessione dodecennale di posteggi nei mercati e nelle fiere di nuova istituzione sono rilasciate tenendo conto dei seguenti criteri di priorità:

a) qualità dell'offerta, valutata in base alla vendita di prodotti biologici, a km zero, prodotti tipici locali e del Made in Italy e prodotti della tradizione (5 punti);

b) tipologia del prodotto fornito, valutato in base all'impegno a consegnare la spesa a domicilio, alla vendita di prodotti pre-confezionati e seconda del target e dell'età della clientela, alla vendita on line o alla disponibilità all'effettuazione di orari alternativi o supplementari (3 punti) ;

c) utilizzo di strutture compatibili dal punto di vista architettonico con il territorio, come banchi in legno, e/o ecocompatibili, come automezzi a basso impatto ambientale (2 punti);

2. A parità di punteggio si applica il criterio della maggiore anzianità di esercizio dell'impresa, comprovata dalla durata dell'iscrizione, quale impresa attiva di commercio su aree pubbliche nel registro delle imprese, riferita al soggetto richiedente.

Articolo 11

Assegnazione posteggi riservati

1. Nell'ambito delle aree destinate all'esercizio del commercio su aree pubbliche sono riservati posteggi a favore:

a) dei soggetti portatori di handicap ai sensi della legge 104/1992 e s.m.i.;

b) degli imprenditori agricoli professionali di cui all'articolo 2 della l.r. 45/2000, avente sede nel medesimo ambito di interesse sovra comunale di cui all'Allegato B della l.r. 65/2014 per la vendita delle produzioni provenienti in misura prevalente dalle rispettive aziende, anche con riferimento alla stagionalità delle stesse.

2. Possono essere riservati posteggi ai soggetti beneficiari di interventi pubblici di sostegno all'imprenditoria giovanile;

3. I soggetti di cui ai punti 1 e 2 non possono essere titolari o possessori di più di una concessione di posteggio riservato nello stesso mercato o fiera.

4. I soggetti di cui al punto 2 che hanno ottenuto un posteggio riservato, non possono cederlo né darlo in gestione prima di 3 anni. Dopo tale periodo la cessione può avvenire esclusivamente a favore di soggetti aventi gli stessi requisiti.

5. Su richiesta degli imprenditori agricoli professionali è consentita, in virtù della stagionalità cui è soggetta la produzione agricola, l'assegnazione dei posteggi per una durata che, può essere:

a) dodecennale, con validità estesa all'intero anno solare;

b) dodecennale, con validità limitata ad uno o più periodi dell'anno, anche se frazionati, complessivamente non inferiori a 60 giorni e non superiori a 180.

Articolo 12

Assegnazione temporanea dei posteggi occasionalmente liberi

1. L'assegnazione temporanea dei posteggi occasionalmente liberi o non assegnati per ogni giornata di svolgimento del mercato e della fiera è effettuata sulla base del criterio del più alto numero di presenze, cumulate con quelle dell'eventuale dante causa.
2. Nelle fiere di durata fino a due giorni la presenza è acquisita con la partecipazione dell'assegnatario del posteggio a tutta la manifestazione. In quelle di durata superiore a due giorni la presenza è acquisita con la partecipazione ad almeno due terzi della durata della manifestazione.
3. A parità di presenze si tiene conto dell'anzianità di esercizio dell'impresa, comprovata dalla durata dell'iscrizione, quale impresa attiva di commercio su aree pubbliche, nel registro delle imprese.
4. L'assegnazione dei posteggi riservati occasionalmente liberi o non assegnati è effettuata prioritariamente a soggetti aventi gli stessi requisiti e secondo le modalità di cui al comma 1.
5. L'assegnazione temporanea è effettuata per i posteggi su area scoperta ed è esclusa, di norma, per i posteggi dotati di strutture, attrezzature, arredi o altro o su cui insistono chioschi e simili di proprietà del concessionario o, per quelli non assegnati, di proprietà del comune e per posteggi localizzati nelle aree del Centro Storico per motivi di viabilità e di tutela ambientale.
6. Non è riconosciuta alcuna presenza all'operatore che ottiene in assegnazione temporanea un posteggio e che rinunci esplicitamente ad esercitarvi l'attività di vendita.
7. L'operatore che abbia ottenuto in assegnazione temporanea un posteggio è tenuto a rispettare le misure stabilite per il posteggio assegnato.
8. L'assenza accertata in 12 mesi continuativi alle operazioni di cui al comma 1 determina l'esclusione dalla graduatoria.

Articolo 13

Modalità di registrazione delle presenze

1. La registrazione delle presenze degli operatori spuntisti nel mercato e nella fiera viene effettuata dai soggetti incaricati dal comune mediante l'annotazione dei dati anagrafici dell'operatore, del tipo e dei dati identificativi del titolo abilitativo, nonché della regolare posizione contributiva (DURC).
2. L'operatore assegnatario è tenuto ad essere presente nel posteggio assegnato entro l'orario previsto per l'inizio dell'attività di vendita.
3. Qualora l'operatore non svolga l'attività di vendita nel posteggio assegnato la registrazione non ha luogo.
4. La registrazione delle presenze nel mercato è effettuata esclusivamente a favore dell'operatore che svolga l'attività di vendita nel posteggio assegnato per tutta la durata del mercato o almeno per tre ore dall'inizio dell'attività di vendita.
5. La registrazione delle presenze nella fiera e nella fiera promozionale è effettuata:
 - a) per gli eventi di durata fino a 2 giorni a favore dell'operatore che svolga l'attività nel posteggio assegnato per tutta la durata della manifestazione:
 - b) per gli eventi di durata superiore a 2 giorni a favore dell'operatore che svolga l'attività nel posteggio assegnato per almeno due terzi della durata della manifestazione.

6. Nel caso in cui eventi gravi ed eccezionali (neve, altre calamità, ecc.) comportino l'assenza dal mercato o dalla fiera di oltre il 50% degli operatori tale assenza è da considerarsi giustificata.

Articolo 14

Subingresso nel titolo abilitativo

1. Il subingresso per trasferimento della gestione o della proprietà dell'azienda o di un ramo di essa è soggetto a comunicazione da effettuarsi dal subentrante al SUAP competente per territorio.
2. Il subentrante nel titolo abilitativo acquisisce le presenze già maturate dal medesimo titolo e queste non possono essere cumulate a quelle relative ad altri titoli abilitativi.
3. Il subingresso nel titolo abilitativo è soggetto all'accertamento dell'obbligo di regolarità contributiva, ai sensi dell'articolo 77, comma 2 bis e 2 ter della legge.
4. Il subingresso in un'autorizzazione e concessione di posteggio riservato ai sensi dell'articolo 11, comma 1, lett a) è consentito solo a favore di un altro soggetto portatore di handicap.
5. La comunicazione di subingresso in un titolo abilitativo al commercio su aree pubbliche in forma itinerante deve essere effettuata al SUAP del Comune da cui proviene il titolo abilitante.

Articolo 15

Spostamento del mercato e della fiera

1. Sulla base di quanto previsto dall'articolo 40, comma 6 della legge, ai fini della tutela e valorizzazione del patrimonio storico, artistico, culturale e ambientale, il Comune, previa concertazione con le organizzazioni di categoria del commercio su aree pubbliche, le organizzazioni sindacali dei lavoratori e le associazioni dei consumatori, maggiormente rappresentative, può provvedere allo spostamento di un mercato, di una fiera o di una fiera promozionale, assegnando agli operatori interessati un termine di almeno un anno per il definitivo trasferimento nelle nuove aree, salva la possibilità di prevedere termini diversi a seguito di accordi.
2. Sulla base di quanto previsto dall'articolo 40, comma 7 della legge, per motivi di pubblico interesse, di ordine pubblico e sicurezza o di igiene e sanità pubblica, il Comune può trasferire o modificare l'assetto del mercato, della fiera, della fiera promozionale o dei posteggi fuori mercato, previa consultazione delle organizzazioni e le associazioni di cui al punto 3, definendo congrui termini per le nuove collocazioni.
3. In caso di spostamento di una parte del mercato o fiera, alla scelta dei nuovi posteggi sono chiamati tutti gli operatori solo qualora il numero dei posteggi spostati sia superiore ai 2/3 del totale complessivo dei posteggi.
4. Al fine della riassegnazione dei posteggi si tiene conto del criterio della maggiore anzianità dell'autorizzazione/concessione di posteggio e, a parità di punteggio, della maggiore anzianità di esercizio dell'impresa, comprovata dalla durata dell'iscrizione, quale impresa attiva di commercio su aree pubbliche nel registro delle imprese, riferita al soggetto richiedente.

Articolo 16

Miglioria e scambio di posteggi

1. Nel caso in cui si rendano disponibili uno o più posteggi (per rinuncia dell'operatore, per decadenza della concessione del posteggio, ecc.) il comune può indire un bando per la miglioria, al quale deve essere data adeguata pubblicità, riservato agli operatori del mercato o della fiera concessionari di posteggio.
2. Il bando per la miglioria può essere indetto anche nel caso in cui, oltre alla disponibilità di uno o più posteggi, venga fatta apposita richiesta da parte di uno o più operatori concessionari di posteggio nel mercato o nella fiera.
3. Gli operatori interessati a migliorare la propria collocazione all'interno del mercato o della fiera presentano domanda scritta al comune, entro 10 giorni dall'indizione del bando.
4. I criteri per la miglioria del posteggio sono i seguenti:
 - a) maggiore anzianità di permanenza nel posteggio nel mercato o fiera, cumulata con quella del titolare al quale è eventualmente subentrato nella titolarità del posteggio;
 - b) maggiore anzianità di esercizio dell'impresa, comprovata dalla durata dall'iscrizione quale impresa attiva di commercio su aree pubbliche nel registro delle imprese, riferita al soggetto titolare della concessione di posteggio e cumulata con quella dell'eventuale dante causa cui è subentrato nella titolarità del posteggio
5. I posteggi che risultano liberi successivamente alle procedure di miglioria possono essere soppressi nel caso in cui il piano preveda una riduzione dell'organico finalizzato alla riqualificazione del mercato o della fiera.
6. Lo scambio di posteggio tra due operatori dello stesso settore può essere autorizzato dal Dirigente a condizioni che ciò avvenga senza modifica degli spazi assegnati e che siano rispettate le disposizioni relative ai comparti in cui sono articolati il mercato e la fiera.
7. Il procedimento finalizzato allo scambio consensuale dei posteggi è avviato su domanda congiunta degli interessati da presentare al SUAP.
8. L'autorizzazione allo scambio consensuale dei posteggi determina l'adeguamento delle concessioni e delle autorizzazioni, sulle quali saranno annotati gli estremi identificativi dei nuovi posteggi.
9. Gli spostamenti di posteggio per scambio consensuale comportano il mantenimento dell'anzianità della concessione riferita al precedente posteggio.

Articolo 17

Mercati e fiere a carattere sperimentale

1. Possono essere istituiti nuovi mercati e fiere a carattere sperimentale previa concertazione con le organizzazioni imprenditoriali del commercio maggiormente rappresentative.
2. Decorsi al massimo dodici mesi dalla sperimentazione il consiglio comunale potrà disporre in merito alla definitiva istituzione.

Articolo 18

Individuazione di nuovi mercati e fiere

1. Per l'individuazione delle aree da destinarsi a nuovi mercati e nuove fiere, si tiene conto:
 - a) delle esigenze di tutela e valorizzazione del patrimonio storico, artistico, culturale e ambientale;

- b) delle compatibilità rispetto alle esigenze di carattere igienico-sanitario;
- c) delle dotazioni di opere di urbanizzazione primaria e dei necessari servizi pubblici.

Articolo 19

Mercati straordinari

1. I mercati straordinari, in quanto edizioni aggiuntive del mercato tradizionale, sono programmati, sentite le Organizzazioni di Categoria maggiormente rappresentative, di norma, entro il 31 gennaio di ogni anno e si svolgono in giorni diversi e ulteriori rispetto a quelli previsti, senza la riassegnazione dei posteggi e sia con lo stesso organico del mercato che con un organico ridotto.
2. Per particolari esigenze possono essere previste edizioni del mercato straordinario con un organico di posteggi ridotto al numero dei concessionari che si iscriveranno alla manifestazione in oggetto. In tal caso è possibile una straordinaria assegnazione dei posteggi, secondo la graduatoria di anzianità, per la sola edizione in oggetto.
3. Le assenze degli operatori assegnatari nei mercati anticipati, posticipati o straordinari non sono conteggiate, ma sono conteggiate le presenze degli spuntisti.

Articolo 20

Funzionamento dei mercati e delle fiere

1. Il mercato e la fiera sono gestiti in maniera da assicurare l'espletamento delle attività di carattere istituzionale e l'erogazione dei servizi anche nel caso in cui si proceda all'affidamento a soggetti esterni, quali consorzi di operatori su aree pubbliche concessionari del mercato o della fiera, organizzazioni imprenditoriali del commercio o centri di assistenza tecnica di tali organizzazioni.
2. L'accesso degli operatori titolari di concessione al mercato è consentito fino alle ore 8,00.
3. L'area di mercato dovrà essere lasciata libera da mezzi entro le ore 14,00.
4. Le operazioni di spunta si svolgono dopo l'accesso all'area di mercato degli operatori titolari di concessione (8,00).
5. Nel giorno di mercato è disposto il divieto di sosta e transito veicolare dalle ore 6,00 alle ore 15,30 nelle aree interessate.
6. Nel giorno di fiera è disposto il divieto di sosta e transito veicolare per l'intera durata della manifestazione. Analogamente nel caso in cui la fiera o la fiera promozionale si svolgano in più giorni il divieto è disposto per tutta la durata della manifestazione.
7. Nel caso in cui la data di svolgimento del mercato ricada in giorni festivi, lo stesso potrà comunque essere svolto nelle giornate previste.
8. Il mercato di Monsummano Terme ha frequenza settimanale e si svolge nella giornata di Lunedì, secondo le modalità stabilite dal presente Regolamento.
9. Qualora in tale giornata ricada una festività infrasettimanale, il Sindaco, con apposita ordinanza, può modificare il giorno di effettuazione del mercato, sentite le organizzazioni di categoria maggiormente rappresentative a livello territoriale. In deroga a quanto sopra detto, il Lunedì di Pasqua è previsto il regolare svolgimento del mercato.

Articolo 21

Circolazione pedonale e veicolare

1. Le aree di svolgimento del mercato, della fiera e della fiera promozionale sono interdette con apposita ordinanza sindacale, emanata ai sensi del vigente Codice della Strada, alla circolazione veicolare con contestuale divieto di sosta con rimozione veicolare, in concomitanza con il giorno/i giorni e gli orari di svolgimento del mercato o della fiera.
2. Le aree saranno accessibili, oltre ai mezzi degli operatori, ai soli pedoni che usufruiranno degli spazi lasciati liberi per frequentare il mercato o per i loro spostamenti.
3. Deve essere assicurato il passaggio dei mezzi di emergenza e di pronto soccorso.
4. Nelle aree di cui al punto 1 è vietata la circolazione in bicicletta, moto o qualsiasi altro mezzo, ad eccezione dei mezzi in uso ai soggetti portatori di handicap e di quelli il cui uso si renda necessario nel caso di eventi improvvisi di pericolo pubblico.

Articolo 22

Mercati: localizzazione e caratteristiche

Lo svolgimento e l'ubicazione del mercato, le caratteristiche dimensionali e tipologiche dei posteggi, gli orari sono indicati nella scheda allegata al Piano di cui il presente regolamento fa parte integrante.

Articolo 23

Fiere: Localizzazione e caratteristiche

Lo svolgimento e l'ubicazione della Fiera, le caratteristiche dimensionali e tipologiche dei posteggi, gli orari sono indicati nella scheda allegata al Piano di cui il presente regolamento fa parte integrante.

Titolo 3- Fiere specializzate nel settore dell'antiquariato

Articolo 24

Partecipazione

1. Alle fiere specializzate nel settore dell'antiquariato partecipano gli operatori abilitati all'esercizio del commercio su aree pubbliche.
2. A tali fiere possono partecipare anche i commercianti al dettaglio in sede fissa di oggetti di antiquariato, modernariato e di oggetti e capi d'abbigliamento sartoriali di alta moda d'epoca provenienti dal mondo della cultura, dell'arte e dell'artigianato artistico e tradizionale.

Articolo 25

Assegnazione dei posteggi in concessione dodecennale

1. L'autorizzazione e la contestuale concessione dodecennale sono rilasciate tenendo conto dei seguenti criteri di priorità :

a) — maggiore professionalità acquisita con la partecipazione, nei tre anni precedenti, ad almeno cinque fiere diverse specializzate nel settore dell'antiquariato, di particolare importanza e pregio, nazionali ed internazionali e dotate di un minimo di duecento posteggi;

b) — a parità, possesso di diploma di scuola secondaria superiore o di laurea, anche triennale, attinenti al settore artistico, dei beni culturali o della storia dell'arte;

e) — a ulteriore parità, si applicano i criteri di cui al punto 4 dell'articolo 9.

2. Successivamente alla scadenza delle date di cui all'articolo 48 e soltanto in fase di prima applicazione, ferma restando l'applicazione dei criteri di cui al comma 1, l'anzianità acquisita nel posteggio al quale si riferisce la selezione può avere specifica valutazione nel limite del 40 per cento del punteggio complessivo.

3. Alle assegnazioni di posteggio successive a quelle di cui al comma 2 si applicano i criteri di priorità di cui al comma 1.

Articolo 26

Riserva di posteggi e rilascio delle concessioni temporanee

1. Ferma restando quanto previsto all'articolo 11, nelle fiere specializzate nel settore dell'antiquariato il comune può riservare posteggi ai commercianti al dettaglio in sede fissa di oggetti di antiquariato, modernariato e di oggetti e capi d'abbigliamento sartoriali di alta moda d'epoca proveniente dal mondo della cultura, dell'arte e dell'artigianato artistico e tradizionale. Tali soggetti non possono essere titolari di più di una concessione di posteggio riservato nella stessa fiera.

2. Per la partecipazione di commercianti in sede fissa si rilasciano concessioni temporanee.

3. Al fine del rilascio delle concessioni temporanee il comune tiene conto dell'anzianità di esercizio dell'impresa comprovata dall'iscrizione nel registro delle imprese e, a parità, determina gli ulteriori criteri.

Articolo 27

Rinvio

1. Per quanto non previsto nel presente titolo si rinvia alle disposizioni di cui al Titolo 2.

Articolo 28

Fiere specializzate nel settore dell'antiquariato: Localizzazione e caratteristiche

Lo svolgimento e l'ubicazione della fiere specializzate nel settore dell'antiquariato, le caratteristiche dimensionali e tipologiche dei posteggi, gli orari dovranno essere indicati nelle schede da allegare al presente regolamento.

Titolo 4- Commercio itinerante

Articolo 29

Abilitazione all'esercizio dell'attività

1. L'esercizio dell'attività in forma itinerante è soggetta a SCIA da presentare al SUAP competente per il territorio nel quale il soggetto intende avviare l'attività.

2. La SCIA abilita all'esercizio dell'attività in forma itinerante su tutto il territorio nazionale, alla vendita a domicilio del consumatore nonché nei locali dove questo si trovi per motivi di lavoro, di studio, di cura, di intrattenimento o svago; abilita anche all'esercizio dell'attività nelle fiere nonché nei posteggi dei mercati occasionalmente liberi nell'ambito del territorio nazionale.

Articolo 30

Modalità di svolgimento

1. L'esercizio del commercio in forma itinerante può essere svolto con l'esposizione della merce esclusivamente sul mezzo adibito al trasporto della stessa.

2. L'esercizio del commercio itinerante è consentito a condizioni che la sosta dei veicoli sia compatibile con le disposizioni che disciplinano la circolazione stradale.

3. Non è consentito all'operatore di sostare nello stesso punto per più di un'ora.

4. E' consentito all'operatore itinerante di fermarsi a richiesta del cliente e sostare sull'area pubblica il tempo necessario per servirlo. E' comunque vietata la vendita con l'uso di bancarelle e l'esposizione della merce esternamente al mezzo (merce collocata a terra).

5. E' vietato l'esercizio del commercio in forma itinerante in concomitanza con lo svolgimento dei mercati e fiere, nelle aree urbane adiacenti quelle dove si svolge il mercato o la fiera

Articolo 31

Divieto dell'esercizio del commercio itinerante

1. L'esercizio del commercio in forma itinerante per motivi di viabilità, traffico, esigenze igienico-sanitario e di carattere ambientale è vietato nelle strade e nelle piazze indicate nell'elenco allegato al Piano.

2. Sul sito del Comune è tenuta a disposizione degli interessati una mappa del territorio comunale nella quale sono evidenziate le zone vietate al commercio itinerante.

3. L'esercizio del commercio in forma itinerante è altresì vietato qualora ne venga ravvisata l'incompatibilità con l'erogazione dei servizi di interesse pubblico.

Titolo 5 - Fiere promozionali e manifestazioni commerciali a carattere straordinario

Articolo 32

Assegnazione dei posteggi nelle fiere promozionali e rilascio delle concessioni temporanee

1. Alle fiere promozionali partecipano gli operatori abilitati all'esercizio del commercio su aree pubbliche e possono partecipare anche gli operatori esercenti altra attività economiche ed iscritti nel registro delle imprese, purchè non venga superata la misura massima del 50% dei posteggi da assegnare.

2. Per la partecipazione alle fiere promozionali sono rilasciate le concessioni temporanee di posteggio aventi validità limitata al periodo di svolgimento della manifestazione.
3. Il bando per il rilascio delle concessioni temporanee è pubblicato all'Albo pretorio e sul sito internet del comune e ne viene data comunicazione alle organizzazioni imprenditoriali del commercio maggiormente rappresentative.
4. Al fine dell'assegnazione dei posteggi il comune formula la graduatoria sulla base del criterio della maggiore anzianità di presenze maturata nella manifestazione, a parità di presenze si tiene conto della maggiore anzianità di esercizio dell'impresa, comprovata dalla durata dell'iscrizione, quale impresa attiva nel registro delle imprese, riferita al soggetto richiedente ed in caso di ulteriore parità, si tiene conto dell'ordine cronologico di presentazione della domanda.
5. La fiera promozionale è gestita in maniera da assicurare l'espletamento delle attività di carattere istituzionale e l'erogazione dei servizi anche nel caso in cui si proceda all'affidamento a soggetti esterni, quali consorzi di operatori su aree pubbliche, organizzazioni imprenditoriali del commercio o centri di assistenza tecnica di tali organizzazioni.
6. Per esigenze eccezionali possono essere organizzate fiere promozionali, anche indipendentemente dall'aggiornamento del piano, previo confronto con le associazioni di categoria maggiormente rappresentative.

Articolo 33

Assegnazione temporanea dei posteggi occasionalmente liberi

1. L'assegnazione dei posteggi occasionalmente liberi o comunque non assegnati per ogni giornata di svolgimento della fiera promozionale è effettuata sulla base del criterio del più alto numero di presenze, cumulate con quelle dell'eventuale dante causa qualora trattasi di commercianti su aree pubbliche.
2. Nelle fiere di durata fino a due giorni la presenza è acquisita con la partecipazione dell'assegnatario del posteggio a tutta la manifestazione. In quelle di durata superiore a due giorni la presenza è acquisita con la partecipazione ad almeno due terzi della durata della manifestazione.
3. A parità di presenze si tiene conto dell'anzianità di esercizio dell'impresa, comprovata dalla durata dell'iscrizione, quale impresa attiva, nel registro delle imprese.
4. L'assegnazione dei posteggi riservati occasionalmente liberi o non assegnati è effettuata prioritariamente a soggetti aventi gli stessi requisiti e secondo le modalità di cui al comma 1.
5. L'assegnazione temporanea è effettuata per i posteggi su area scoperta ed è esclusa, di norma, per i posteggi dotati di strutture, attrezzature, arredi o altro o su cui insistono chioschi e simili di proprietà del concessionario o, per quelli non assegnati, di proprietà del comune e per posteggi localizzati nelle aree del centro storico per motivi di viabilità e di tutela ambientale.

Articolo 34

Fiere promozionali a carattere sperimentale

1. Possono essere istituite nuove fiere promozionali a carattere sperimentale previa concertazione con le organizzazioni imprenditoriali del commercio maggiormente rappresentative.
2. Decorsi massimo dodici mesi dalla sperimentazione il consiglio comunale potrà disporre in merito alla definitiva istituzione.

Articolo 35
Individuazione di nuove fiere promozionali

1. Per l'individuazione delle aree da destinarsi a nuove fiere promozionali si tiene conto:
 - a) delle esigenze di tutela e valorizzazione del patrimonio storico, artistico, culturale e ambientale;
 - b) delle compatibilita' rispetto alle esigenze di carattere igienico-sanitario;
 - c) delle dotazioni di opere di urbanizzazione primaria e dei necessari servizi pubblici.

Articolo 36
Circolazione pedonale e veicolare

1. L'area di svolgimento della fiera, individuata nel presente regolamento, viene interdetta con apposita ordinanza sindacale, emanata ai sensi del vigente C. d. S., alla circolazione veicolare con contestuale divieto di sosta con rimozione veicolare, in concomitanza con il giorno/i giorni e gli orari di svolgimento della fiera promozionale.
2. Di conseguenza l'area sarà accessibile, oltre ai mezzi degli operatori, ai soli pedoni che usufruiranno degli spazi lasciati liberi per frequentare la fiera o per i loro spostamenti.

Articolo 37
Manifestazioni commerciali a carattere straordinario e rilascio delle concessioni temporanee

1. Possono essere autorizzate manifestazioni commerciali a carattere straordinario al fine di:
 - a) favorire iniziative tese alla promozione del territorio o alla valorizzazione di determinate specializzazioni merceologiche;
 - b) promuovere l'integrazione tra operatori comunitari e extracomunitari ;
 - c) favorire la conoscenza delle produzioni etniche e lo sviluppo del commercio equo e solidale;
 - d) valorizzare iniziative di animazione, culturali e sportive.
2. Le manifestazioni commerciali a carattere straordinario sono caratterizzate dalla mancanza di periodicità nel loro svolgimento, potendosi svolgere una tantum.
3. Il soggetto esterno all'Amministrazione, come individuato all'art. 32 comma 5, che ottiene l'organizzazione e/o la gestione di una manifestazione commerciale a carattere straordinario dovrà presentare Scia, previa acquisizione della concessione di occupazione di suolo pubblico, al SUAP prima dell'inizio della manifestazione stessa,
4. Alle manifestazioni di cui al presente articolo possono partecipare gli operatori autorizzati all'esercizio del commercio su aree pubbliche e i soggetti iscritti nel registro delle imprese per l'attività di commercio o produzione di beni, anche artigianale o agricola.

Articolo 38
Fiere promozionali: localizzazione e caratteristiche

1. La localizzazione e le caratteristiche delle fiere promozionali sono quelle indicate nel Piano di cui il presente regolamento fa parte integrante.

Titolo 6 – Posteggi fuori mercato

Articolo 39

Assegnazione dei posteggi fuori mercato

1. I posteggi fuori mercato sono individuati nel Piano tenendo conto delle esigenze di traffico, viabilità ed urbanistica.
2. Non è consentita l'attività di vendita al di fuori delle aree individuate nell'apposita sezione del Piano, siano esse pubbliche che private.
3. Il SUAP competente per il territorio in cui ha sede il posteggio rilascia l'autorizzazione e la contestuale concessione dodecennale di posteggio sulla base dei criteri di cui all'articolo 9.
4. Il bando per il rilascio dell'autorizzazione e della contestuale concessione è pubblicato all'Albo pretorio e sul sito internet del comune e ne viene data comunicazione alle organizzazioni imprenditoriali del commercio maggiormente rappresentative.

Articolo 40

Assegnazione temporanea dei posteggi occasionalmente liberi

1. L'assegnazione dei posteggi occasionalmente liberi o comunque non assegnati è effettuata per la sola giornata di svolgimento dell'attività sulla base del criterio del più alto numero di presenze, cumulate con quelle dell'eventuale dante causa.
2. A parità di presenze si tiene conto dell'anzianità di esercizio dell'impresa, comprovata dalla durata dell'iscrizione, quale impresa attiva di commercio su aree pubbliche, nel registro delle imprese.
3. L'assegnazione dei posteggi riservati occasionalmente liberi o non assegnati è effettuata prioritariamente a soggetti aventi gli stessi requisiti e secondo le modalità di cui al comma 1.
4. L'assegnazione temporanea è effettuata per i posteggi su area scoperta ed è esclusa per i posteggi dotati di strutture, attrezzature, arredi o altro o su cui insistono chioschi e simili di proprietà del concessionario o, per quelli non assegnati, di proprietà del comune.

Articolo 41

Posteggi fuori mercato a carattere sperimentale

1. Possono essere istituiti nuovi posteggi fuori mercato a carattere sperimentale previa concertazione con le organizzazioni imprenditoriali del commercio maggiormente rappresentative.
2. Decorsi sei mesi dalla sperimentazione il consiglio comunale potrà disporre in merito alla definitiva istituzione.

Articolo 42

Individuazione di nuovi posteggi fuori mercato

1. Per l'individuazione delle aree da destinarsi a nuovi posteggi fuori mercato si tiene conto:

- a) delle esigenze di tutela e valorizzazione del patrimonio storico, artistico, culturale e ambientale;
- b) delle compatibilità rispetto alle esigenze di carattere igienico-sanitario;
- c) delle dotazioni di opere di urbanizzazione primaria e dei necessari servizi pubblici.

Articolo 43

Circolazione pedonale e veicolare

1. L'area riservata ai posteggi fuori mercato, individuata nel presente regolamento, viene resa disponibile con apposita ordinanza di divieto di sosta con rimozione veicolare in concomitanza con il giorno e gli orari di svolgimento dell'attività.

Articolo 44

Posteggi fuori mercato: localizzazione e caratteristiche

1. La localizzazione e le caratteristiche dei posteggi fuori mercato sono quelle indicate nel Piano di cui il presente regolamento fa parte integrante.

Titolo 7- Disposizioni finali e transitorie

Articolo 45

Tariffe per la concessione del suolo pubblico

1. Le tariffe per la concessione del suolo pubblico sono determinate sulla base delle disposizioni legislative e regolamenti vigenti.

Articolo 46

Variatione mercati, fiere, posteggi

1. Le variazioni temporanee del mercato o della fiera, del dimensionamento dei posteggi e della loro localizzazione, dovute per motivi di interesse pubblico per comprovata necessità o per cause di forza maggiore, non danno luogo a modifiche del presente Regolamento.

Articolo 47

Validità delle presenze

1. Sono confermate le presenze esistenti alla data di entrata in vigore del presente Regolamento

Articolo 48

Revoca, sospensione e decadenza del titolo abilitativo

1. Per la sospensione e la revoca del titolo abilitativo, a seguito di esito negativo dell'obbligo di regolarità contributiva o di mancata presentazione delle informazioni richieste, si rinvia a quanto previsto dall'articolo 40 quinquies della legge.
2. Per la sospensione volontaria dell'attività si rinvia a quanto previsto dall'articolo 71 della legge.
3. Per la decadenza del titolo abilitativo si rinvia a quanto previsto dall'articolo 108 della legge.

Articolo 49

Sanzioni

1. Alle violazioni in materia di commercio su aree pubbliche si applicano le sanzioni previste dall'articolo 104 della legge.
2. Al sequestro dei beni abusivamente posti in vendita su aree pubbliche si applicano gli articoli 105 bis e seguenti della legge.
3. Restano ferme le sanzioni per la vendita abusiva di alcolici su aree pubbliche di cui all'articolo 14 bis della legge 125/2001.

Articolo 50

Disposizioni transitorie

1. Ai sensi di quanto previsto dall'articolo 6, comma 8, della L. 27/02/2017 n. 19 "Conversione in legge, con modificazioni, del D.L. 30.12.2016 n. 244, recante proroga e definizione di termini...", le concessioni di posteggio attualmente esistenti nei mercati e nelle fiere sono prorogate fino al 31.12.2018.
2. La limitazione nella titolarità o nel possesso del numero delle concessioni di posteggio di cui all'articolo 32, comma 3 della legge si applica alla scadenza delle concessioni in essere.
3. Nel caso in cui un medesimo operatore sia titolare o possessore di un numero di concessioni di superiore a quello consentito alla scadenza della prima concessione dovrà scegliere a quale concessione rinunciare.

Articolo 51

Rinvio

1. Per quanto non disciplinato nel presente regolamento si rinvia alla Legge.